



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro della Salute*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori*» e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*», come modificato dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96 e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*», in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, recante «*Ordinamento della professione di chimico e fisico*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «*Classi di laurea - Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10)*»;



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro della Salute*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «*Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico - Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10)*»;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2;

VISTO il decreto del direttore della direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca n. 1241 del 2 agosto 2023, e successive integrazioni, con cui è stato costituito il tavolo tecnico di lavoro, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, composto da rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale, del Ministero della Salute, del Ministero dell'università e della ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

TENUTO CONTO dei lavori del predetto Tavolo tecnico di lavoro;

ACQUISITO il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021, con nota del 21 maggio 2025;

TENUTO CONTO che sono state accolte le istanze della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ad eccezione di quella relativa alla declinazione delle attività professionali, che è rimessa, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 163 del 2021, al regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il concerto del Ministro della Salute con note del 5 giugno 2025 e del 25 giugno 2025;

RITENUTO necessario, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 2021, n. 163, definire le modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per l'accesso alla “sezione A – settore Fisica” e alla “sezione B – settore Fisica” dell'Albo, previste dal citato decreto ministeriale 23 marzo 2018, anche in considerazione dell'assenza di una procedura di abilitazione a tali professioni di Fisico e Fisico Iunior;

D E C R E T A



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro della Salute

Articolo 1

(Modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, nelle more dell'attuazione di quanto disciplinato agli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 2021, n.163, si abilitano all'esercizio della professione di Fisico mediante l'espletamento di un esame di Stato da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto:
 - a) per la "sezione B – settore Fisica" dell'Albo, coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea in Scienze e tecnologie fisiche - classe L-30 ovvero il diploma di laurea in Scienze e tecnologie fisiche - classe 25 in base all'ordinamento previgente;
 - b) per la "sezione A – settore Fisica" dell'Albo, coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea magistrale in Fisica - classe LM-17, in Scienze dell'universo - classe LM-58 o in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria - classe LM-44, ovvero la laurea specialistica in Fisica - classe 20/S, in Scienze dell'universo - classe 66/S, in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria - classe 50/S o il Diploma di Laurea in Fisica in base agli ordinamenti previgenti.
2. Si abilitano all'esercizio della professione di Fisico con le stesse modalità coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
3. L'esame di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di un'unica prova orale volta ad accertare l'acquisizione delle nozioni e abilità previste dal comma 4.
4. Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la discussione relativa ai seguenti ambiti:
 - a) per la sezione B), legislazione e deontologia professionale; misura di grandezze fisiche e relativi strumenti e apparecchiature; analisi e trattamento di dati sperimentali; propagazione delle onde meccaniche e acustica; propagazione della luce e strumentazione ottica; osservazione, analisi e simulazione di fenomeni fisici meccanici, termici ed elettromagnetici; efficienza energetica;
 - b) per la sezione A), in aggiunta a quanto già previsto per la sezione B), propagazione di campi elettromagnetici e di particelle cariche e neutre, loro interazioni con la materia, relative spettroscopie e loro applicazioni; dosimetria e protezione da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; modellizzazione, simulazione e validazione fisico-matematica di variabili e processi; trattamento di grandi quantità di dati.
5. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
6. La Commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I componenti della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro della Salute*

Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra metà, professionisti Fisici iscritti all'Albo designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, ovvero in caso di impedimento dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

6. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di adozione del presente decreto, su richiesta dei laureati interessati, le Università sede del Corso di Studio provvedono a far sostenere l'esame di Stato con le modalità di cui al presente decreto nelle sedute previste dalle stesse.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
prof. Orazio Schillaci



ORAZIO SCHILLACI
11.07.2025 12:40:44
GMT+01:00

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA